

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRENTO

in persona del Giudice Dott. Massimo Morandini

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da

RL 771/18 Sent. 1  
N. 2422/16 C. C.  
N. 4224/18  
N. \_\_\_\_\_

V. P. (C.F. ) (TN) il residente  
in Trento - via l , rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata  
a margine dell'atto di citazione, dell'avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento (C.F.  
CRSVTR74T17L378B), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in 38122  
Trento, via Filippo Serafini, 9;

ATTORE

CONTRO

Cassa Rural BCC. SOC. COOP., quale società incorporante la Cassa RURALE  
BCC SOC. COOP. in forza di atto di incorporazione dd.  
rep. a ministero notaio Piccoli in Trento, in persona del Presidente del  
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante rag. , con sede in  
Trento - via n. 6 (P. IV), con l'avv. Massimo Zanoni (C.F.  
ZNNMSM63R15L378U) e l'avv. Claudio Failoni (C.F. FLNCLD63A13B006T) del Foro

di Trento, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta e con domicilio eletto presso il loro studio in Trento via Grazioli 106;

CONVENUTA

IN PUNTO: inadempimento contrattuale.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE

nel merito: accertato e dichiarato, per le ragioni esposte in narrativa, l'inadempimento della Cassa Rurale d. alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente sig. V. P. e la conseguente responsabilità contrattuale, oltre agli eventuali profili di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale derivante di tale inadempimento, condannare la predetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor V. P. dell'importo di Euro 36.000,00 oltre interessi legali dal 05.12.2014 alla data di notificazione dell'atto di citazione, oltre ad interessi di mora ex art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla data di notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo;

in ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre IVA e CNPA come per legge.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA

Nel merito: per le causali di cui in narrativa, respingersi integralmente tutte le domande versate in causa dall'attore V. Pi perché infondate in fatto ed in diritto;

In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore V. Pi, accertato il concorso del fatto colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. ovvero altrimenti la concorrente ed autonoma responsabilità di terzi ex delicto, ridursi gli importi eventualmente dovuti dalla Cassa Rurale di in favore dell'attore nella misura di giustizia e secondo le risultanze istruttorie e documentali, con esclusione di ogni voce non dovuta o non adeguatamente provata.

In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari, spese, nonché rimborso forfetario 15,00%, oltre IVA e CNPA come per legge.

In via istruttoria:

- a) Si chiede l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale dell'attore V. Pi, sulle circostanze di cui in narrativa con riserva di successiva capitolazione, indicandosi a testi: 1) Lara L. ; 2) N. Di I. ; 3) C. V., tutti presso Cassa Rurale di
- b) Si chiede l'acquisizione d'ufficio di copia integrale degli atti del procedimento penale avviato a seguito della querela presentata dal signor V. Pi per i fatti del 04.12.2014 ovvero altrimenti di ordinare all'attore di produrne in causa copia integrale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione dell'08.06.2016, notificato il 15.06.2016, V. Pi conveniva in giudizio la Cassa Rurale di, affinché, previo accertamento

dall'inadempimento della stessa alle obbligazioni assunte nei confronti dell'attore e la conseguente responsabilità contrattuale, venisse condannata al pagamento in favore del V. i dell'importo di € 36.000,00 oltre interessi legali dal 05.12.2014 alla data di notificazione dell'atto di citazione ed oltre ad interessi di mora ex art. 1284 co 4 c.c. dalla data di notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo; spese di giudizio rifuse.

Esponesse l'attore a sostegno della domanda: 1) che il V. , pensionato da alcuni anni, nel corso dell'autunno 2014 pubblicava due annunci di vendita sui siti internet specializzati della propria autovettura Mercedes CLA 220 CDI - stante la necessità di procurarsi una certa liquidità di denaro per sostenere i costi di future cure mediche; 2) che verso la metà del novembre 2014 il V. veniva contattato da tale Morat Assan, il quale, presa visione del veicolo in data 26.11.2014, dichiarava il giorno successivo di essere intenzionato a formulare una proposta di acquisto dell'autovettura mediante un titolo di credito, assegno o vaglia postale, precisando che sarebbe venuto a ritirare il veicolo con il cognato, al quale sarebbe stato intestato il mezzo; 3) che l'attore contattava telefonicamente la Filiale Trento 2 della Cassa Rurale , quale istituto di credito più prossimo alla propria residenza seppur non cliente dello stesso, al fine di verificare se la predetta banca fosse in grado di fornire all'utente un servizio di controllo in tempo reale sia della validità che della copertura del titolo di credito che sarebbe stato consegnato dall'acquirente; 4) che l'attore riceveva ampie rassicurazioni dalla vice direttrice della Cassa Rurale circa la possibilità di effettuare in tempo reale un controllo del titolo, ed in particolare della copertura dell'importo ivi indicato prima di porlo all'incasso, a condizione che il . fosse diventato cliente della banca; 5) che in data 03.12.2014 l'attore, recatosi presso la filiale in compagnia della moglie ed appreso da un impiegata tale Di

Nunziato, che la stessa era stata informata delle richieste del V. ed era stata delegata dal direttore per ogni incombenza necessaria all'apertura del conto corrente, decideva di aprire il conto corrente n. 06/03/644 (v. docc. 1-2-3); 6) che all'impiegata il V. non chiedeva né un carnet di assegni né la tessera bancomat a conferma del fatto che l'apertura del conto sarebbe servita unicamente per concludere l'operazione di vendita dell'autovettura; 7) che recatosi all'indomani presso la filiale, unitamente alla moglie, al Morat Assan e al cognato di questi Zasa Donato, l'attore consegnava alla Di il vaglia postale n. 8980271 - 01 datato 03.12.2014 emesso dall'Ufficio Postale di Mornico al Serio (BG) in pari data per l'importo di € 36.000,00 in favore di V. Pi. al fine di espletare ogni controllo su tale titolo di credito (v. doc. 4); 8) che poiché la Di si attardava nella ricerca del numero telefonico dell'Ufficio Postale di Mornico al Serio, il Morat provvedeva a mettere a disposizione dell'impiegata tale numero, estraendolo dal proprio telefono cellulare, asserendo fosse il numero richiesto; 9) che l'impiegata, contattata tale utenza telefonica procedeva con una chiamata della durata di 60 secondi (v. doc. 5), alla verifica richiesta; 10) che al termine del breve colloquio telefonico la Di E dichiarava espressamente che il titolo era autentico, regolare e munito di provvista, procedendo all'accredito dell'importo di € 36.000,00 sul conto corrente acceso dal V. con valuta 05.12.2014 (v. docc. 6 - 7); 11) che rassicurato circa il buon esito del pagamento il V. si recava presso un'agenzia di pratiche automobilistiche per formalizzare la vendita della vettura, la quale veniva intestata, per volontà del Morat, al cognato Zasa Donato (v. doc. 8); 12), che il V. il giorno successivo si recava nuovamente presso la Banca al fine di pagare l'importo IMU pari ad € 220,00 e prelevare la somma di € 300,00 in contanti, operazioni effettuate con esito positivo, come si evince

dall'estratto conto prodotto (v. doc. 9); 13) che a distanza di alcuni giorni il V  
apprendeva telefonicamente dalla banca che il vaglia postale incassato era falso, e che  
pertanto risultava debitore per € 556,78, a fronte delle due operazioni effettuate il  
05.12.2014, delle spese di commissione e degli interessi addebitati sul conto (v. doc. 8);  
14) che recatosi presso la filiale unitamente alla moglie contattava il direttore della stessa,  
il quale dichiarava al V che l'assoluta estraneità della banca rispetto all'esito negativo  
dell'operazione di versamento del titolo di credito; 15) che ogni successivo tentativo di  
addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda risultava vano (v. docc. 10 - 11); 16) che  
depositata dal V presso l'Organismo di Mediazione Forense di Trento domanda di  
attivazione della procedura obbligatoria di mediazione (v. doc. 12), notificata alla Cassa  
Rurale di questa dichiarava, con propria memoria, di non ritenere  
impegnata alcuna responsabilità in ordine ai fatti accaduti e di non aderire al tentativo di  
mediazione esperito, il quale si concludeva con verbale negativo (v. docc. 13.14).

Costituitasi con comparsa pervenuta in via telematica in data 06.10.2016 la Cassa Rurale di  
BCC. SOC. COOP. , società incorporante la Cassa Rurale di e in  
forza di atto del 17.06.2016, nel ritenersi esente di qualsivoglia responsabilità, chiedeva in  
principalità, il rigetto dell'avversa domanda; in via subordinata, che in ipotesi di  
accoglimento della domanda attorea, accertato il concorso del fatto colposo dell'attore ex  
art. 1227 c.c. ovvero la concorrente ed autonoma responsabilità di terzi ex delicto, fossero  
ridotti gli importi eventualmente dovuti dalla Cassa Rurale di in favore dell'attore  
nella misura di giustizia.

A seguito di ordinanza istruttoria del 14.03.2017 venivano escussi all'udienza del  
31.05.2017 n. 2 testi di parte attorea e n. 2 testi di parte convenuta; all'esito delle prove

testimoniali veniva fissata con ordinanza del 14.06.2017 udienza di precisazione delle conclusioni.

Ciò premesso, all'udienza del 31.05.2017 il teste di parte attorea, Pa [ ] maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il N.O.R.M. di Trento, "conosco la vicenda per avere verbalizzato nell'esercizio delle mie funzioni l'atto di querela e le indagini successive relative allo stesso", ha dichiarato in relazione ai capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. datata 27.12.2016: 1) che il V [ ] era stato contattato da tale Hassan Morat per l'acquisto dell'autovettura e che lo stesso si sarebbe recato a Trento in data 04.12.2014 per concludere la vendita al prezzo di € 36.000,00; 2) che il V [ ] aveva informato il potenziale cliente che prima di perfezionare la vendita avrebbe voluto verificare in banca la copertura del titolo di credito, e che per tale motivo l'attore in data 03.12.2014 aveva aperto un conto corrente presso la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine - Fil. di Trento; 3) che in data 04.12.2014 il V [ ] e l'Hassan si erano recati presso l'istituto di credito, ove l'attore aveva consegnato il vaglia postale alla cassiera Di B [ ] Nu [ ] la quale aveva confermato al teste "di essere stata incaricata dal Direttore di Filiale di aprire il conto a V [ ] perché l'indomani avrebbe versato un assegno. Inoltre, la cassiera mi ha riferito che doveva verificare il bene emissioni sul titolo"; 4) che per quanto riferito dal V [ ], l'Hassan si era offerto di fornire alla cassiera il numero di telefono dell'Ufficio Postale di Mornico al Serio, ufficio emittente del vaglia postale; 5) che dopo aver contattato tale utenza la cassiera provvedeva ad accreditare sul conto corrente dell'attore l'importo indicato nel titolo; 6) che a seguito del versamento il V [ ] provvedeva alla formalizzazione del passaggio di proprietà, intestando l'autovettura a Zasa Donato; 7) che "A margine della querela, effettivamente il Sig. V [ ] mi dimostrò acredine e dispiacere

verso la Banca che non aveva saputo garantirlo sottolineando che appositamente aveva aperto quel conto al fine di poter verificare la bontà del pagamento”.

Alla medesima udienza il teste O: Gi , anch'egli di parte attorea, “già responsabile gestione operativa Filiale di Trento di Poste Italiane avendo lavorato in Poste prima come Direttore di Ufficio di postale e come Responsabile di gestione a partire dal dicembre 1982 sino al 2017”, ha confermato il cap. 16) (“Vero che i dipendenti di Poste Italiane s.p.a.; anche se espressamente interrogati in proposito, non sono autorizzati a rilasciare il bene emissione sui vaglia postali e sugli assegni circolari”), affermando che “Rilasciare “bene emissione” vuol dire in sostanza dare un'affermazione sul contenuto formale dell'assegno circolare, precisando che l'assegno circolare non è come il vaglia circolare... Posso confermare che Poste Italiane all'epoca, fino alla fine del mese di dicembre 2016, non prevedeva il rilascio del “bene emissione” né per i vaglia circolari né per gli assegni vidimati”.

Il teste ha altresì riconosciuto il doc. 18) parte attorea, ovvero la e-mail del collega dello stesso dell'01.12.2016, con la quale, a riscontro della relativa richiesta formulata dal procuratore attoreo, si informava “che Poste Italiane s.p.a. non rilascia il “bene emissione” sui vaglia postali né sugli assegni circolari”.

La teste di parte convenuta, Di N “dipendente dalla Cassa Rurale di , già Cassa Rurale di e da circa 18 anni sino ancora ad oggi”, ha dichiarato in relazione ai capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. del 22.12.2016: 1) che attardandosi nel reperire il numero dell'Ufficio Postale, il

"mi ha fatto dettare il numero di telefono della persona che la accompagnava e che io non avevo mai visto... ho fatto quel numero di telefono.

A me è stato risposto "Ufficio Postale" e allora io ho chiesto come di prassi il "bene emissione" del vaglia che mi era stato presentato da \ e mi è stato dato il bene emissione dalla persona che avevo al telefono... Io ho dato il numero del vaglia al mio interlocutore telefonico e mi è stato risposto "bene emissione". Io non ho chiesto altro poiché di prassi non vengono chieste ulteriori informazioni... Ribadisco che alla mia telefonata l'interlocutore ha risposto "Poste Italiane" per cui io non ho chiesto il nome dell'interlocutore ed ho chiesto, invece, se potevo ricevere il bene emissione per un vaglia di cui ho dato il numero. Mi è stato dato ed io ho chiuso la telefonata... Il tutto è avvenuto velocemente nel senso che ricevuto il bene emissione, ho riferito di averlo avuto nell'immediato a V... Quando V è venuto da me ed insieme abbiamo aperto il conto corrente lui non mi ha detto per quale motivo lui apriva quel conto... Se non sbaglio è stato il Direttore a chiedermi di aprire un conto per il Sig. V che si sarebbe recato per questo in banca. Detto questo preciso che a me nulla altro è stato detto né sulle ragioni dell'apertura del conto da parte di V né su accordi eventualmente presi con lui volti a verificare la bontà e idoneità del vaglia... Preciso sempre che gli assegni vengono sempre versati con la clausola salvo buon fine... Nel momento in cui ho versato il vaglia ho fatto firmare la contabile di accredito che il programma ha generato in automatico e su quello c'era scritto "versamento salvo buon fine"; 2) che aveva appreso dal direttore della filiale che in data 09.12.2014 era stato inviato da Poste Italiane sul canale interbancario un messaggio tecnico di "Impagato in prima presentazione" del vaglia per "dati discordanti"; 3) che in data 11.12.2014 la Cassa Rurale aveva ricevuto la definitiva comunicazione di

impagato dell'assegno, con la causale "titolo trattenuto per indagini"; 4) che tale addebito aveva determinato un saldo negativo di circa € 500,00; 5) che la firma presente sulla ricevuta del versamento del vaglia consegnata all'attore apparteneva alla teste (v. doc. 7) parte attorea).

Da ultimo il teste Vi Gi , anch'egli di parte convenuta, "quadro direttivo presso la Cassa Rurale di e già Direttore di Filiale presso l'allora Cassa Rurale di / e , lavoro in banca da quasi 38 anni", ha dichiarato: 1) che "la prima telefonata fatta da V in Banca l'ha presa la mia sostituta Vice Direttrice Le . Luc ... A me Luc mi ha riferito che sarebbe venuto il Sig. V , in passato già cliente della nostra banca, a versare un assegno circolare e voleva sapere se l'assegno era buono... Io a mia volta ho avvisato i dipendenti allo sportello che sarebbe venuto tale Sig. V per versare un assegno circolare e sapere se l'assegno era buono e non era un falso".

Preme evidenziare che a domanda del G.O.T. Il teste ha affermato che è possibile ottenere il bene emissione oltre per gli assegno anche per i vaglia; che ricevere il bene emissione non comporta la certezza del buon esito dell'assegno, che "si può avere solo quando è stato addebitato o scaricato dalla contabilità della Banca che lo ha emesso. Il bene emissione in tal modo serve a poco e può servire per sapere chi ha emesso quel titolo ma non assicura il buon esito dell'incasso. La sig.ra Di ) per sapere sul buon esito ha telefonato ad un numero e ha ricevuto il bene emissione... Sono stato io a telefonare all'ufficio postale dopo aver ricevuto il messaggio del titolo trattenuto. L'ufficio postale mi ha detto che si trattava di un titolo alterato nell'importo".

Orbene, alla luce dell'espletata istruttoria, e segnatamente delle testimonianze rese e della documentazione prodotta, risulta provato che il V. si era presentato presso la Cassa Rurale di A. e C., contattando la vice - direttrice della filiale di Trento, chiedendo se tale istituto di credito fosse in grado di verificare in tempo reale la validità e la copertura del vaglia postale circolare proposto in pagamento dal Morat, facendo presente alla sua interlocutrice che detta attività - garantita dalla banca - era non solo prodromica, altresì conditio sine qua non sia per l'apertura del conto corrente richiesta dalla banca, sia per il perfezionamento del contratto di compravendita della autovettura di sua proprietà.

Sul punto si veda quanto dichiarato dal teste P., secondo cui "V. mi aveva riferito di avere aperto un conto corrente presso la Cassa Rurale oggi convenuta appositamente per incassare l'importo dell'auto... e allora aveva aperto questo conto a Trento per perfezionare la compravendita. Quanto agli accordi in merito alla verifica del titolo e relativa copertura a me è stato detto che accordi in tal senso vi erano da parte dello stesso V.. Comunque, io ho sentito anche la cassiera Di-B. che mi confermò di essere stata incaricata dal Direttore di Filiale di aprire il conto a V. perché l'indomani avrebbe versato un assegno. Inoltre, la cassiera mi ha riferito che doveva verificare il bene emissione sul titolo... A margine della querela, effettivamente il sig. V. mi dimostrò acredine e dispiacere verso la Banca che non aveva saputo garantirlo sottolineando che appositamente aveva aperto quel conto al fine di poter verificare la bontà del pagamento".

Circa la specifica richiesta del V. all'istituto di credito va ribadito quanto dichiarato da Vett. G., direttore di filiale, secondo cui: "La prima telefonata fatta da V. in Banca l'ha presa la mia sostituta vice direttrice Luca Luc. Questo posso dirlo per essermi stato riferito dalla tessa Luc. A me Luc. ha riferito che sarebbe venuto il sig.

V... a versare un assegno circolare e voleva sapere se l'assegno era buono... Io a mia volta ho avvisato i dipendenti allo sportello che sarebbe venuto tale Sig. V... per versare un assegno circolare e sapere se l'assegno era buono... Io a mia volta ho avvisato i dipendenti allo sportello che sarebbe venuto tale Sig. V... per versare un assegno circolare e sapere se l'assegno era buono e non era falso”.

E' evidente, dunque, come l'impegno assunto dalla banca, a mezzo della vice direttrice, del direttore e della cassiera, in relazione alla precisa richiesta del V..., lo abbia indotto a far affidamento, falsamente, sul fatto che il titolo offerto in pagamento sarebbe stato oggetto di una puntuale verifica, sia con riguardo alla validità che alla copertura, con conseguente accredito in caso di esito positivo. Tuttavia a conferma dell'inadeguatezza di tale verifica si veda quanto dichiarato dal direttore della filiale, il quale, alla domanda “Cosa vuol dire ricevere il bene emissione” ha affermato che “Preciso che si tratta di informativa nel senso che la certezza sul buon esito dell'assegno si può avere solo quando è stato addebitato o scaricato dalla contabilità della banca che lo ha emesso. Il bene e missione in tal modo serve a poco e può servire per sapere chi ha emesso quel titolo ma non assicura il buon esito dell'incasso”.

Ciononostante, nella base di una verifica, per un verso inutile in relazione alla natura del titolo, per l'altro estremamente superficiale in quanto eseguita in un lasso temporale assai ridotto, il V... si è determinato non solo ad aprire il conto corrente, così come richiesto dalla banca, ma altresì ha perfezionato il contratto di compravendita consegnando la propria autovettura ad uno sconosciuto, effettuando nei giorni immediatamente successivi un pagamento IMU con addebito su tale conto ed un prelievo, essendo autorizzato in tal senso dal direttore di filiale.

E' di tutta evidenza che se il V fosse stato informato dall'istituto bancario che l'indagine dallo stesso richiesta si sarebbe rivelata di scarsa utilità, si sarebbe comportato diversamente, ovvero avrebbe rinunciato alla vendita o preteso il pagamento del prezzo con modalità diverse.

Circa l'impossibilità di effettuare, in relazione al titolo di credito offerto in pagamento la verifica richiesta, si vedano, per un verso, il doc. 18) parte attorea ("Poste Italiane s.p.a. non rilascia il bene emissione sui vaglia postali né sugli assegni circolari"); per l'altro, quanto è chiarato dal teste O... Gi..., all'epoca dei fatti dipendente di Poste Italia come responsabile di gestione, il quale ha riferito "che Poste Italiane all'epoca, fino alla fine del mese di dicembre 2016, non prevedeva il rilascio del "bene emissione" né per i vaglia circolari né per gli assegni vidimati".

Appare del tutto evidente come sia la cassiera I E che il direttore V... - il quale alla domanda: "Se era un vaglia e non un assegno si può avere lo stesso il bene emissione ?" ha risposto: "Penso di sì, ma a dire il vero io non faccio queste cose" - ignorassero che l'indagine richiesta dal V... era preclusa.

Fermo restando quanto sopra esposto, con riguardo alla cassiera I. B... evidenziare che la stessa ha dichiarato: "A me era stato mostrato il vaglia postale che si può equiparare ad un assegno circolare. Nel caso di assegno circolare io so lavorando in Banca che vi è subito l'addebito sul conto corrente del cliente ordinante mentre nel caso del vaglia postale non so dire se per il richiedente il vaglia ci sia o meno un conto in essere su cui addebitare presso la Poste, ma sicuramente c'è un conto corrente di appoggio", laddove il teste O... ha

affermato che l'assegno circolare non è come il vaglia circolare (il vaglio circolare non pretendendo che vi sia un conto corrente presso Poste”.

Quanto alla modalità di effettuazione della verifica richiesta dal Vc , è emerso all'evidenza come la L. B. si sia limitata a riferire al proprio interlocutore telefonico unicamente il numero del vaglia postale, senza formulare alcuna ulteriore domanda, come ammesso dalla teste, la quale ha dichiarato: “ Io ho dato il numero del vaglia al mio interlocutore telefonico e mi è stato risposto bene emissione. Io non ho chiesto altro poiché di prassi non vengono chieste ulteriori informazioni”, soggiungendo: “Ribadisco che alla mia telefonata l'interlocutore ha risposto Poste Italiane per cui non ho chiesto il nome dell'interlocutore ed ho chiesto, invece, se potevo ricevere il bene emissione per un vaglia di cui ho dato il numero. Mi è stato dato e io ho chiuso la telefonata”.

Alla luce di quanto dichiarato dalla stessa L. B. escludersi che la cassiera abbia effettuato una verifica diligente circa il titolo di credito de quo, avendo ommesso di richiedere il nominativo e la qualifica del proprio interlocutore, l'identità del traente e del beneficiario, nonché l'importo.

Né vale ad escludere la responsabilità della banca il fatto che il numero di telefono sia stato fornito da uno “sconosciuto”.

In realtà, in considerazione di tale circostanza la cassiera ben avrebbe dovuto chiedere al proprio interlocutore telefonico maggiori informazioni, prestando maggior accortezza, verificando personalmente l'autenticità del numero telefonico, e non limitarsi a richiedere il bene emissione.

D'altro canto non appare in alcun modo condivisibile l'assunto di parte convenuta, secondo cui se il numero era stato fornito dal Morat, "lungi dal costituire motivo di allarme e/o di sospetto per la cassiera, rendeva invece l'accompagnatore ancora più affidabile, almeno apparentemente", e ciò in quanto non sarebbe dato comprendere, in prospettiva, l'esigenza prioritaria del V di sottoporre a verifica il titolo di credito offerto in pagamento.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, l'accredito dell'importo portato dal vaglia non è stato effettuato con la clausola "salvo buon fine".

Invero, a dispetto di quanto dichiarato dai testi Vet. e Di Br., secondo cui "nel momento in cui ho versato il vaglia ho fatto firmare la contabile di accredito che il programma ha generato in automatico e su quella c'era scritto "versamento salvo buon fine", nella contabile sub. doc. 7) parte attorea non vi è menzione di tale dicitura. D'altro canto deve escludersi che il Ve sia stato informato in tal senso, posto che in tal caso non solo non avrebbe perfezionato il contratto di compravendita, ma neppure avrebbe effettuato operazioni di pagamento e prelievo dal conto corrente dallo stesso accesso presso l'istituto di credito.

Alla luce di quanto ampiamente esposto appare indubbia la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale della Cassa Rurale di T., già Cassa Rurale di A. e nei confronti del V per il danno patrimoniale dallo stesso patito, considerato altresì che la convenuta non si è dimostrata in grado di fornire alcun elemento idoneo ad escludere la medesima.

Sotto il primo profilo giova rammentare che "la diligenza che la banca deve spiegare nell'esame della genuinità e fedeltà dell'assegno prestatato per il pagamento deve essere riferita non a quella di un qualsivoglia osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì a quella di un esaminatore attento e previdente, per il maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del servizio consente di attendersi" (v. Trib. Monza 04.09.2006).

Con riferimento ad un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio si veda Trib. Verona 27.09.2012, secondo cui "nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario, a fronte della specifica richiesta formulata dal correntista alla banca negoziatrice di verificare in via preventiva presso la banca trattaria la possibilità di incasso fruttuoso di un assegno circolare consegnato da un cliente in pagamento del prezzo di una fornitura, la stessa banca negoziatrice, riscontrando tale richiesta, assume nei confronti del richiedente un preciso obbligo giuridico, non previsto dal rapporto di conto corrente, ma ad esso riconducibile in via integrativa e da adempiere con la diligenza professionale qualificata esigibile ex art. 1176 comma secondo cod. civ. , attraverso la richiesta di trasmissione di una conferma scritta o comunque l'identificazione con certezza del funzionario della banca trattaria competente a dare l'informazione richiesta".

Sul punto si richiama Cass. n. 6513/2014, la qual ha statuito che "la responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di un titolo di credito falsificato richiede un grado di diligenza rapportato alla professionalità del servizio bancario".

E' evidente che se la Cassa Rurale di , e , e per essa la sua dipendente D. E , avesse agito con la diligenza professionale di cui sopra, facendo presente al cliente

Ve l'impossibilità di garantire il pagamento sino al definitivo accredito della somma sul conto corrente, informandolo adeguatamente in ordine ai limiti della verifica di bene emissione, peraltro reclusa nel caso di specie, l'attore indubbiamente si sarebbe cautelato diversamente.

Si ritiene altresì che la banca convenuta sia incorsa anche nella responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'attore, risultando inadempiente all'obbligo di informazione, il quale si fonda sui principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1374 c.c., in base al quale il cliente può adottare ogni opportuna valutazione.

E' ravvisabile, dunque, nel caso di specie la violazione dell'art. 2043 c.c., avendo la banca violato il principio generale del *neminem ledere* nell'ambito della culpa in omittendo.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, così provvede:

- accertato e dichiarato l'inadempimento della Cassa Rurale di A \_\_\_\_\_, oggi Cassa Rurale di \_\_\_\_\_, alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente V \_\_\_\_\_, e la conseguente responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale derivante di tale inadempimento, condanna la predetta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore V \_\_\_\_\_ dell'importo di € 36.000,00, oltre ad interessi legali dal 05.12.2014 (dato di accredito dell'importo) alla data di notificazione dell'atto di citazione, ed interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo;

- condanna la conveniuta, nella persona del legale rappresentante pro - tempore, alla  
rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che liquida in complessivi €  
7.830,74, di cui € 7.254,00 per compensi professionali ed € 576,74 per anticipazioni, oltre  
a spese generali 15% ed accessori.

Trento, 08.08.2018

**IL CANCELLIERE**  
Dott. Roberto Papa

Tribunale di Trento  
Cancelleria  
- 8 AGO. 2018

**IL CANCELLIERE**  
Dott. Roberto Papa

Dott. M. Morandini  
**IL GIUDICE**  
Massimo Morandini